

di Andrea Magagnoli

Italia Oggi, 3 agosto 2020

Esclusa la facoltà di ammissione alla messa in prova. Al finalismo rieducativo della pena si abbina l'obbligo di favorire lo sviluppo della personalità del minore. Valida la norma che esclude la facoltà per il giudice di ammettere il minore alla messa in prova nel corso delle indagini preliminari. L'art. 28, dpr. n. 488/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) che esclude per il giudice la facoltà di ammettere il minore alla messa in prova nel corso delle indagini preliminari è conforme alla Costituzione.

Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2020 depositata il giorno 6/7/2020. Il caso di specie trae origine dall'ordinanza di remissione degli atti alla Corte emessa da parte del giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze. Ad essere oggetto del rilievo d'illegittimità costituzionale era l'art. 28 del dpr n. 488/1988, nella parte in cui non prevede per il giudice la facoltà di ammettere il minore alla messa in prova, nel corso delle indagini preliminari.

Osservava il giudice remittente l'evidente contrasto con gli articoli 3, 27, comma 3, 31 comma 2 della Costituzione che pongono due precisi principi: quello dell'uguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, nonché un obbligo costituito per le istituzioni repubblicane di prevedere istituti che favoriscano lo sviluppo della personalità del minore.

La conformità al dettato costituzionale della norma, viene ricavata da parte dei giudici remittenti dalla comparazione con una norma analoga dettata per gli imputati maggiorenni. Sul punto l'ordinamento prevede per il giudice una facoltà più estesa nel procedimento penale a carico di

un imputato maggiorenne, dato che al giudice è consentita tale possibilità sin dall'inizio dell'esercizio dell'azione penale, estendendola sin dal momento in cui l'indagato viene sottoposto ad indagini preliminari. I rilievi dei giudici remittenti vengono ritenuti infondati sulla base di un esame comparato tra le norme che regolamentano il trattamento per l'imputato minorenni e quello maggiorenne.

La necessità di diversificare il trattamento normativo, emerge con tutta evidenza da due considerazioni: l'una relativa al tipo di reati per i quali viene ammessa la messa in prova, la seconda relativa invece alla composizione dell'organo deputato alla sua applicazione. Gli illeciti infatti presentano caratteri diversi, nel caso infatti di imputati minorenni la messa in prova viene ammessa per reati anche molto gravi, ipotesi ben diversa invece nel caso di imputati maggiorenni per i quali l'istituto è previsto solo per i reati meno gravi.

Pertanto la meno estesa facoltà per il giudice minorile trova una prima ragione di essere nella maggiore gravità degli illeciti contestati al minore che, come ovvio, necessita di una più approfondita valutazione della personalità dell'imputato possibile solo nel caso di procedimento iniziato.

Non solo, ma la limitazione della facoltà di messa in prova trova una seconda giustificazione, fondata sulla natura e sulla diversa composizione dell'organo deputato all'esecuzione della misura. Infatti se essa fosse attribuita al giudice competente per la direzione delle indagini preliminari l'ordinamento devolvrebbe la scelta circa l'effettiva applicazione della misura della messa in prova a un organo di carattere monocratico, composto da un solo magistrato togato. Al contrario l'affidamento della scelta circa l'applicabilità della misura all'organo competente a gestire l'udienza preliminare, determina una ben precisa conseguenza derivante dalla composizione di tale organo.

Il giudice dell'udienza preliminare infatti è un organo di carattere collegiale, composto pertanto da più magistrati. Si tratta di magistrati togati e componenti laici questi ultimi esperti in materie quali la psicologia o la pedagogia. Tale composizione e le specifiche competenze dei componenti laici consentono una più efficace valutazione della personalità del minore ed una maggiore rispondenza della situazione di fatto alle finalità di una misura quale la messa in prova, tesa al recupero dell'imputato.